REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(approvato dal Consiglio Comunale il 22 ottobre 2003 - modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 54/2012, n. 5/2013, n.10/2015, n. 61/2017 e n.11/2021)

Indice

TITOLO I - Disposizioni preliminari

- Art. 1 Consiglieri Comunali
- Art. 2 Prima seduta del Consiglio Consigliere Anziano
- Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio Comunale
- Art. 4 Linee programmatiche di mandato

TITOLO II - Gruppi Consiliari

- Art .5 Composizione
- Art. 6 Conferenza dei Capigruppo

TITOLO III - Commissioni Consiliari

- Art. 7 Costituzione e composizione
- Art. 8 Notizie sulla costituzione
- Art. 9 Insediamento
- Art. 10 Assegnazione affari
- Art. 11 Indagini conoscitive
- Art. 12 Convocazione
- Art. 13 Partecipazione del Sindaco degli Ass. e del Pres. del Consiglio
- Art. 14 Segreteria verbalizzazione
- Art. 15 Sedute delle commissioni
- Art. 16 Commissioni speciali o di inchiesta
- Art. 17- Rapporti con il difensore civico

TITOLO IV - Organizzazione delle sessioni e delle sedute del Consiglio Comunale

- Art. 18 Sede riunioni
- Art. 19 Sessioni
- Art. 20 Convocazione
- Art. 21 Seduta di prima convocazione
- Art. 22 Seduta di seconda convocazione
- Art. 23 Ordine del Giorno
- Art. 24 Sedute Adempimenti preliminari
- Art. 25 Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V - Discussione e votazione

- Art. 26 Ordine durante le sedute
- Art. 27 Sanzioni disciplinari
- Art. 28 Tumulto in aula
- Art. 29 Comportamento del pubblico
- Art. 30 Svolgimento interventi
- Art. 31 Durata degli interventi
- Art. 32 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 33 Fatto personale
- Art. 34 Udienza conoscitive
- Art. 35 Dichiarazione di voto
- Art. 36 Verifica del numero legale
- Art. 37 Votazione
- Art. 38 Irregolarità nella votazione
- Art. 39 Assistenza del Segretario Generale verbalizzazione riunioni
- Art. 40 Diritti dei Consiglieri
- Art. 41 Revoca e modifica deliberazioni

TITOLO VI - Diritti e prerogative dei Consiglieri

- Art. 43 Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 44 Interrogazioni
- Art. 45 Risposta alle interrogazioni
- Art. 46 Interpellanze
- Art. 47 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 48 Mozioni
- Art. 49 Svolgimento delle mozioni
- Art. 50 Emendamenti alle mozioni
- Art. 51 Votazione delle mozioni
- Art. 52 Ordini del giorno
- Art. 53 Proposte di atti deliberativi dei consiglieri
- Art. 54 Gli emendamenti

TITOLO VII - Procedure particolari

- Art. 55 Mozione di sfiducia
- Art. 56 Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale
- Art. 57 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 58 Rapporti con il difensore civico

TITOLO VIII - Autonomia finanziaria, organizzativa e contabile del Consiglio comunale

- Art. 59 Dotazione di personale, logistiche e finanziarie
- Art. 60 Iniziative dei Gruppi consiliari
- Art. 61 Rimborso spese per l'uso della posta elettronica
- Art. 62 Indennità e rimborsi ai Consiglieri

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Consiglieri comunali

- 1 Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, che in prosieguo per brevità verrà citato soltanto Testo Unico;
- 2. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio Comunale adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2 - Prima seduta del Consiglio - Consigliere Anziano

- 1. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato dal Sindaco e presieduto d a l Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea.
- 2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del Testo Unico, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
- 3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio Comunale

- 1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 41 del Testo Unico, il Consiglio Comunale procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti
 - elezione del Presidente dell'Assemblea e di due Vicepresidenti con le modalità previste dall'art. 37 dello Statuto Comunale
 - comunicazione dei componenti della Giunta Comunale
 - eventuali surroghe
 - elezione tra i propri componenti della Commissione Elettorale Comunale

Art. 4 - Linee programmatiche di mandato

- 1. Il Sindaco entro 2 mesi dal suo insediamento, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2. Il Consiglio comunale, nelle sedute in cui è in esame il conto consuntivo, provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
- 3. Il Consiglio in qualsiasi momento, con deliberazioni di indirizzo, può integrare e/o, adeguare le linee programmatiche.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 - Composizione

- 1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista a prescindere dal numero. Essi comunicano alla Segreteria del Comune i nominativi dei Capigruppo entro la prima riunione del Consiglio neoeletto, in mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo con maggiore cifra individuale.
- 2. I consiglieri che non in tendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo, allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo di cui intendono far parte, eccetto il gruppo misto.
- 3. I consiglieri Comunali hanno la facoltà di cambiare, nel corso del mandato, gruppo consiliare o di costituire un nuovo gruppo purché formato da almeno due consiglieri, fatta salva la facoltà di costituire un gruppo misto.
- 4. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la comunicazione di appartenenza entro i cinque giorni successivi la data della deliberazione di surroga allo stesso Presidente.
- 5. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o temporanea supplenza del proprio capogruppo.
- 6. Il Presidente informa il Consiglio delle variazioni intervenute nei gruppi consiliari.

Art. 6 - Conferenza dei Capigruppo

- 1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. Ha inoltre funzioni re ferenti ispettive e conoscitive . E' materia di competenza della conferenza dei capigruppo lo Statuto ed i Regolamenti in esso previsti.
- 2. Alle conferenze può essere invitato il Sindaco a titolo conoscitivo e nelle sedute nelle quali occorra la rappresentanza dell'esecutivo. Il Sindaco o un assessore da lui delegato può partecipare alle sedute della conferenza qualora ne faccia esplicita richiesta per illustrare provvedimenti di particolare rilevanza che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.
- 3. La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di propria iniziativa o in seguito a deliberazione del Consiglio o a richiesta di almeno due capigruppo o del Sindaco.
- 4. Per la validità delle sedute e delle votazioni debbono essere rappresentati almeno due gruppi e deve tenersi conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e considerare il Capo gruppo come portatore di tanti voti quanti sono i Consiglieri facenti parte del gruppo, il voto del Presidente è

considerato come voto individuale. Sono da considerarsi legittime le adunanze cui partecipano i Capi gruppo che rappresentano la maggioranza dei Consiglieri in carica.

- 5. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire.
- 6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente designato dal Dirigente dell'Area Dipartimentale Affari generali, d'intesa con il Presidente, oppure da un componente designato dallo stesso Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
- 7. Possono essere costituiti all'interno della Conferenza dei capigruppo dei gruppi di lavoro, aperti alla partecipazione del sindaco e/o di membri della giunta, su tematiche di particolare interesse per la comunità locale. La decisione sul numero dei componenti, i tempi di azione e gli obiettivi della s tessa sono demandati alla Conferenza dei Capigruppo. Nella prima seduta di Consiglio utile, la proposta dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 - Costituzione e composizione

Sono costituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

I Commissione: ASSETTO E SVILUPPO ECONOMICO – CULTURA E TURISMO

(Assetto del territorio, lavori pubblici, sviluppo economico, ambiente ed energia, commercio, artigianato, società partecipate, polizia municipale, traffico, trasporti pubblici, cultura, turismo, informazione, regolamenti di competenza)

II Commissione: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE – SOCIALE E ISTRUZIONE

(Bilancio, decentramento, personale, servizi demografici, tributi, statistica, trasparenza amministrativa, servizi sociali, sanità, pubblica istruzione, sport e tempo libero, associazionismo e centri civici, regolamenti di competenza).

- 1. Le Commissioni sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi. Ogni consigliere deve essere membro di almeno una commissione consiliare.
- 2. Il Consiglio Comunale, prima della elezione dei componenti delle Commissioni Consiliari permanenti, con proprio atto, ne stabilisce il numero dei componenti.
- 2.1 Per la consigliatura 2017-2022, le due Commissioni Consiliari permanenti sono composte da numero 9 Consiglieri. Solamente la nascita del gruppo misto può incrementare il numero dei consiglieri facenti parte delle commissioni
- 3. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei componenti le Commissioni Consiliari nella forma della presa d'atto delle designazioni effettuate dai Gruppi.

- 4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, previa comunicazione del capogruppo al Presidente della Commissione
- 5. Nessun consigliere può ricevere più di una delega che viene rilasciata per singole sedute ed è irrevocabile.
- 6. Nel caso di gruppo formato da un solo Consigliere, questi può farsi sostituire da un altro consigliere appartenente allo stesso schieramento.
- 7. Le Commissioni decadono con la decadenza del Consiglio Comunale.
- 8. Le Commissioni presentano al Consiglio Comunale le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
- 9. Con le modalità di cui al punto 3, si procede anche alla sostituzione dei componenti.
- 10. È istituita la Commissione di Controllo e Garanzia (art. 44 T.U. 267/2000).
- a) La commissione di controllo e garanzia è costituita in seno al Consiglio Comunale ed è composta da tutti i Capigruppo consiliari o loro delegati, compreso un rappresentante del gruppo misto (ai lavori della Commissione è garantita la partecipazione di tutti i consiglieri ai sensi dell'Art. 15 comma 2 del regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliare);
- b) La Commissione, nella prima seduta, procede nel proprio seno, alla elezione del Presidente indicato dai gruppi di minoranza e del Vice Presidente indicato dai gruppi di maggioranza, dell'avvenuta nomina viene informato il Consiglio Comunale;
- c) L'elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome.

10-bis. Funzioni

- a) La Commissione collabora con il Consiglio comunale nei compiti di controllo politicoamministrativo sugli atti, provvedimenti e attività dell'Ente;
- b) La Commissione esercita funzioni di controllo:
- sull'attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo,
- sul rispetto, da parte dei soggetti e organi che vi sono tenuti, degli indirizzi impartiti dal Consiglio;
- c) La Commissione verifica:
- la corretta applicazione delle normative relative all'accesso agli atti ed alla tutela della riservatezza,
- la regolare attuazione degli accordi di programma stipulati con soggetti pubblici e privati; la regolarità delle interpellanze e interrogazioni e la mancata risposta alle stesse;

- i dati forniti annualmente dalla Giunta sull'andamento delle Aziende Speciali, delle Società a partecipazione pubblica e delle Istituzioni a cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali;
- d) La Commissione esercita ogni altra funzione di controllo e garanzia assegnatagli dal Consiglio Comunale

10-ter Funzionamento

- a) La seduta della commissione è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti;
- b) La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti all'ordine del giorno.
- c) La Commissione è convocata dal Presidente con l'indicazione delle iniziative e delle richieste di controllo e garanzia presentate;
- d) Il Presidente della Commissione, sentito il Vice Presidente, fissa l'Ordine del Giorno. Le proposte di inserimento di argomenti prioritari all'Ordine del Giorno della Commissione possono essere avanzate da ciascuno dei membri della Commissione stessa o dai membri del Consiglio Comunale, sulla base di atti di indirizzo dallo stesso approvati;
- e) Il Presidente e/o la Commissione possono richiedere, motivando la richiesta, l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale e dei Dirigenti o loro delegati. Il Sindaco, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio possono comunque partecipare alle sedute della Commissione;
- f) La Commissione approva annualmente una relazione sulla propria attività che viene posta all'Ordine del Giorno del Consiglio. Sono ammesse relazioni di minoranza;
- g) Al fine di favorirne l'attività, alla Commissione sono trasmesse, a cura degli Uffici competenti, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e le Relazioni dei Revisori dei conti sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
- h) La Commissione può richiedere relazioni scritte all'Assessore competente per materia, il quale è tenuto a provvedere entro venti giorni dalla richiesta;
- i) La Commissione, concluso l'esame degli argomenti all'O.d.G., approva una relazione che, corredata di tutti gli atti, a cura del Presidente della Commissione, viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, per l'eventuale iscrizione all'O.d.G. del Consiglio;
- j) Per lo svolgimento dei lavori, si applicano le disposizioni relative alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti in quanto compatibili. I tempi e le modalità degli interventi sono disciplinati dalla commissione all'atto del suo insediamento.
- k) Gli atti ed i verbali vengono, dal Presidente, consegnati al Segretario Generale che ne cura la conservazione nell'archivio comunale;
- l) Per la convocazione, la ricezione di atti e la verbalizzazione delle sedute della Commissione, il Presidente, si avvale di un dipendente indicato dal Segretario Generale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario;

- m) Le sedute della Commissione non sono pubbliche;
- n) Ai componenti della Commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza identico a quello previsto per le altre Commissioni consiliari. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 8 - Notizie sulla costituzione

1 Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari, di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.

Art. 9 Insediamento

- 1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
- 2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.
- 3. L'elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 10 - Assegnazioni affari

- 1 . Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisire la determinazione-parere dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
- 2 . Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo richiesta del Sindaco per i casi di oggettiva urgenza per i quali il Presidente ritenga di fissare un termine più breve.
- 3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento passa all'esame del Consiglio facendo constare la non avventa acquisizione del parere della Commissione competente.

Art. 11 - Indagini conoscitive

- 1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei Dirigenti comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti ed aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti.
- 2. Le Commissioni si possono avvalere in funzione della materia trattata, della consultazione di esperti, possono inoltre effettuare dei sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti.

Art. 12 - Convocazione

- 1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'Ordine del Giorno e presiede le relative adunanze.
- 2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza e di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.
- 3. La convocazione e l'Ordine del Giorno sono partecipati al Sindaco, agli Assessori e Consiglieri Comunali.
- 4. Per quanto riguarda le modalità di convocazione, si segue la stessa procedura per la convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

Art. 13 Partecipazione del Sindaco degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale non possono essere eletti nelle Commissioni. Tuttavia hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo, di prendere parte alla sedute delle Commissioni. Analogo obbligo fa carico, ove richiesto, agli Assessori, che possono pure chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14 - Segreteria Verbalizzazione

- 1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Dirigente dell'Area Dipartimentale più attinente, d'intesa con il Presidente, oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione, redige i verbali delle riunioni e le sottoscrive unitamente al Presidente della Commissione.
- 2. Copia dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario Comunale e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono.

Art. 15 - Sedute delle commissioni

- 1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito, ovvero quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito delle persone.
- 2. I consiglieri hanno la facoltà di partecipare e di intervenire senza diritto di voto anche alle sedute delle commissioni di cui non fanno parte.
- 3. I rappresentanti di ogni Gruppo in Commissione sono complessivamente portatori di tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al gruppo stesso. Se un gruppo consiliare è rappresentato da più consiglieri, la rappresentanza del gruppo viene ripartita, in modo eguale, fra i singoli consiglieri membri.
- 4. Le sedute sono valide quando i consiglieri presenti rappresentino almeno la metà dei voti complessivi, sulla base del principio del c.d. "voto plurimo", di cui al punto precedente, n. 3, mentre per la validità delle decisioni della Commissione è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti, sempre applicando criterio di cui al punto 3.

Art. 16 - Commissioni speciali o di inchiesta

- 1. Su proposta del Presidente, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica o a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità riscontrate dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 267/2000 e dell'art.38 dello Statuto, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
- 2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
- 3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.
- 4. La Presidenza è affidata ad un consigliere espresso dalla minoranza.

Art. 17 - Rapporti con il difensore civico

- 1. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta; a dette riunioni viene invitato un rappresentante della Giunta comunale.
- 2. Il difensore civico deve essere ascoltato,a sua richiesta,dalle Commissioni consiliari in ordine a particolari problemi inerenti alla propria attività.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18 - Sede riunioni

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita aula comunale.
- 2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo. In tal caso dovrà essere assicurato il normale accesso al pubblico nel luogo delle riunioni e garantito ai Consiglieri il normale svolgimento delle proprie funzioni.
- 3. Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale devono darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. - 19 Sessioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato normalmente una volta al mese, fatta eccezione per il mese di Agosto, tranne che per casi d'urgenza.

- 2. Il Consiglio Comunale deve riunirsi comunque in sessione ordinaria due volte l'anno rispettivamente per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio Precedente e del Bilancio di Previsione di quello successivo.
- 3. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

Art. 20 - Convocazione

- 1. La convocazione dei consiglieri è disposta dal Presidente dell'Assemblea con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
- 2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente od ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 3. L'avviso di convocazione, su richiesta scritta, può essere inviato anche per via telematica, preannunciato da comunicazione telefonica.
- 4. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
- 5. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
- 6. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione. Per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
- 7. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
- 8. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'Ordine del Giorno di una determinata seduta.
- 9. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
- 10. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio Comunale se, al momento della convocazione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze nell'Ufficio di Presidenza unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
- 11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

- 12. La convocazione del Consiglio Comunale deve essere inoltre pubblicizzata mediante manifesti nei principali centri abitati del Comune e con tutti gli altri mezzi di informazione che evidenzino gli argomenti da trattare rilevanti per la collettività.
- 13. A seguito dell'approvazione del bilancio preventivo, la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce tempi, modi e risorse da destinare per la pubblicità, attraverso i media, dei lavori del Consiglio.

Art. 21 Seduta di prima convocazione

- 1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio Comunale procede all'appello nominale dei Consiglieri e dichiara aperti i lavori consiliari.
- 2. Aperto il Consiglio, passa quindi alla trattazione delle interrogazioni e/o interpellanze poste all'ordine del giorno come concordato nella Conferenza dei Capigruppo, anche se non è stato raggiunto il numero legale per la validità della seduta.. In tal caso non potranno essere adottate deliberazioni.
- 3. Trascorsa un'ora dalla trattazione di interrogazioni e/o interpellanze, il Presidente dovrà accertare per appello nominale se nel frattempo si sia raggiunto il numero valido di presenze per iniziare la seduta. In difetto ne dà atto e ricorda ai presenti la data ed ora della seduta di seconda convocazione ove già partecipata nell'avviso, precisando che i Consiglieri assenti saranno avvertiti.
- 4. Il Consiglio Comunale non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervengono almeno 9 (nove) consiglieri (a tale fine viene computato anche il Sindaco). Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi tra il secondo ed il decimo giorno successivi a quello di prima convocazione, le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza di almeno 6 (sei) consiglieri (senza computare il Sindaco).
- 5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Art. 22 Seduta di seconda convocazione

- 1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
- 2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.
- 3. Allorché l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Presidente del Consiglio Comunale sentita l'Assemblea. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.

Art. 23 - Ordine del Giorno

- 1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'Ordine del Giorno.
- 2. Spetta al Presidente, sentiti i Capigruppo, di stabilire ed integrare l'Ordine del Giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere nel termine di legge le proposte di cui al successivo quinto comma.
- 3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'Ordine del Giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali. Le proposte del Sindaco hanno la precedenza su tutte le altre.
- 4. Sono inserite nell'Ordine del Giorno le proposte di deliberazioni complete di istruttoria e del parere di legge nonché le mozioni, interrogazioni ed interpellanze regolarmente depositate.
- 5. Quando il Consiglio Comunale viene riunito a richiesta di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre;
- 6. Il Consiglio Comunale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, eccetto i casi di cui all'art. 53 comma 1 del presente regolamento.
- 7. La inversione di questi, su proposta del Presidente dell'Assemblea o a richiesta di un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24 - Sedute Adempimenti preliminari

- 1. Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo la verifica del numero legale, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione Comunale consentendo al Sindaco e agli Assessori di effettuare brevi comunicazioni al riguardo senza aprire il dibattito in merito.
- 2. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti senza aprire il dibattito in merito, previa richiesta prima dell'inizio del Consiglio.
- 3. Il Presidente dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
- 4. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
- 5. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 25 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 26 - Ordine durante le sedute

- 1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente dell'Assemblea medesimo e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 27 - Sanzioni disciplinari

- 1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente dell'Assemblea.
- 2. Se un Consigliere turba con il proprio comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente dell'Assemblea lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio Comunale alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente dell'Assemblea può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente dell'Assemblea può proporre al Consiglio Comunale la esclusione, del Consigliere richiamato, dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente dell'Assemblea sospende la seduta.
- 4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente dell'Assemblea può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori, di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 28 - Tumulto in aula

- 1. Qualora vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente dell'Assemblea sospende la discussione o, se lo ritiene, scioglie la seduta.
- 2. In tal caso il Consiglio Comunale si in tende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sciolta.

Art. 29 - Comportamento del pubblico

- 1. Il pubblico senza esplicita autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri. Esso può assistere alle sedute del Consiglio Comunale, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
- 2. Il Presidente dell'Assemblea può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 30 - Svolgimento interventi

- **1.** Il Presidente dell'Assemblea con cede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
- 2. I consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
- **3.** I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea. Non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamo al Regolamento ed all'Ordine del Giorno.

Art. 31 - Durata degli interventi

- 1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente dell'Assemblea.
- 2. La durata degli interventi in Consiglio Comunale non può eccedere:
 - a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, secondo comma, del Testo Unico;
 - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio Comunale per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento ed all'Ordine del Giorno.
- 3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente dell'Assemblea può togliergli la parola, dopo averlo invitato per due volte a concludere.
- 4. Il Presidente dell'Assemblea richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
- 5. In caso di intervento scritto, il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 32 - Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione sull'argomento all'Ordine del Giorno, può porre questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
- 2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
- 4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
- 5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compre si i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio Comunale decide sulla scadenza della stessa.
- 6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- 7. I richiami al regolamento, all'Ordine del Giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
- 8. Ove il Consiglio Comunale venga chiamato dal Presidente dell'Assemblea a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. - 33 Fatto personale

- 1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente dell'Assemblea decide se il fatto sussiste. Ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- 3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 34 - Udienza conoscitive

- 1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
- 2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio Comunale può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
- 3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
- 4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente dell'Assemblea ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 35 - Dichiarazione di voto

- 1. A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo per un tempo non superiore a 5 minuti. Può altresì fare dichiarazione di voto il Consigliere che dissenta dal suo Gruppo ovvero abbiano motivazioni diverse.
- 2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 36 - Verifica del numero legale

- 1 In qualsiasi momento nel corso della seduta, il Presidente può procedere alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.
- 2. Il Presidente dell'Assemblea, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno un numero di consiglieri sufficiente per la validità della seduta siccome previsto dall'art. 21. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, scioglie la seduta.

Art. 37 - Votazione

- 1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente dell'Assemblea, ovvero a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica.
- 2. Il Consiglio Comunale delibera a maggioranza dei votanti salvo le diverse maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto.

- 3. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate sul numero totale dei voti. nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non tra i votanti.
- 4. Terminate le votazioni il Presidente dell'Assemblea, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori designati dal Presidente, ne riconosce e proclama l'esito della votazione. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti salvo le diverse maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto.
- 5. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 38 - Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente dell'Assemblea, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 39 - Assistenza del Segretario Generale- Verbalizzazione riunioni

- 1. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio esprimendo, se richiesto, compatibilmente con le cognizioni ed i tempi necessari, il suo parere in merito alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti delle proposte, procedure e questioni sollevate durante le sedute.
- 2. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, in tal caso , il Consiglio sceglie uno dei suoi membri , cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.
- 3. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale. Debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta . Nelle votazioni per alzata di mano vanno individuati i voti resi dai Consiglieri che si sono espressi contro o astenuti.
- 4. I consiglieri possono richiedere che venga riportato integralmente un proprio intervento depositandone copia presso la Segreteria della seduta ovvero provvedendo a dettare lo stesso (purché molto breve) al verbalizzante.
- 5. I verbali vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al terzo comma dell'art. 24 e sono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. - 40 Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 41 - Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non ne facciano espressa e chiara menzione.

Art. 42 - Scioglimento delle sedute

- 1. Il Presidente dispone lo scioglimento della seduta quando:
 - -sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, altrimenti la proposta di scioglimento del Presidente deve essere approvata dall'assemblea.
 - per tumulto.
 - per mancanza del numero legale.

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 43 -Diritto all'informazione dei Consiglieri

- 1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti ed aziende da esso dipendenti, nel rispetto e nelle modalità del regolamento in materia di accesso.
- 2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione comunale o delle persone. In tal caso il Consigliere può richiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

Art. 44 – Interrogazioni

- 1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
- 2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed indirizzate al Sindaco e/o Assessore competente da uno o più Consiglieri.
- 3. Il Sindaco e/o Assessore competente è tenuto a fornire risposta scritta entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove venga espressamente richiesto, trattandosi di quesito di rilevanza per più Gruppi Consiliari ovvero per l'intera Assemblea, il Sindaco risponde nella sede consiliare entro lo stesso termine.

Art. 45 - Risposta alle interrogazioni

- 1. Le risposte alle interrogazioni, previa lettura o illustrazione di esse, da parte dell'interrogante, per un massimo di dieci minuti vengono date dal Sindaco o da un assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore ai cinque minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
- 2. La replica non può avere durata superiore ai cinque minuti.
- 3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti risultino evidenziate posizioni differenziate.
- 4. L'assenza dell'interrogante nelle due sedute consiliari successive all'inserimento dell'interrogazione nell'ordine del giorno comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente dell'Assemblea, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 46 - Interpellanze

- 1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso e della giunta.
- 2. Il Sindaco e/o l'Assessore da egli indicato risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.
- 3. Le modalità di svolgimento sono quelle evidenziate per le interrogazioni cui viene risposto in seduta consiliare.
- 4. L'assenza dell'interpellante comporta, come per le interrogazioni, la dichiarazione da parte del Presidente dell'Assemblea di decadenza dell'interpellanza.

Art. 47 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. - 48 Mozioni

- 1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale su un determinato argomento e dovrà essere formulata in modo tale che contenga un dispositivo da poter essere votato come ordine del giorno.
- 2. La mozione è presentata al Presidente dell'Assemblea, che ne dispone l'acquisizione al verbale in cui è annunciata.

Art. 49 - Svolgimento delle mozioni

- 1. Le mozioni sono svolte nel corso della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione o comunque entro trenta giorni dalla presentazione.
- 2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- 3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo,il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 50 - Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati.

Art. 51 - Votazione delle mozioni

- 1. Le mozioni, ove sia richiesto dai presentatori o lo ritenga il Presidente, sono messe a votazione nel loro complesso, sempre che, anche da parte di un solo Consigliere non sia stata comunque avanzata la richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 52 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico/amministrativo su fatti e questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali che investono problemi politico/sociali di carattere generale. Sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio il quale li metterà all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati all'inizio di seduta, e verranno discussi dietro approvazione del Consiglio comunale.

- 2. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o un Assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un Consigliere per ogni gruppo per non più di cinque minuti . Agli ordini del giorno possono essere presentati emendamenti.
- 3. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 53 - Proposte di atti deliberativi dei consiglieri

1. Il diritto di iniziativa dei consiglieri può esercitar si altresì sotto forma di proposta di atto deliberativo del Consiglio Comunale. Tale proposta trasmessa al Sindaco, verrà da questi inoltrata, non appena acquisiti i pareri tecnici di legge, al Presidente per l'inserimento nell'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 54 - Gli emendamenti

- 1. Sono considerati emendamenti:
 - le correzioni di forma.
 - le sostituzioni.
 - le integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
- 2. Quando si tratti di emendamenti che apportano modifiche sostanziali alle proposte di deliberazione e per le quali si rendono necessari i pareri sulla regolarità tecnico e/o contabile, il Presidente può richiedere la sospensione o il rinvio della discussione del provvedimento per acquisire agli atti i pareri di cui sopra.
- 3. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
- 4. Gli interventi non possono superare i cinque minuti.
- 5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi, infine si votano quelli aggiuntivi.

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 55 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità, lo svolgimento e gli effetti della mozione di sfiducia, se approvata, sono stabiliti dalla legge.

Art. 56 - Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

- 1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal Testo Unico.
- 3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria ovvero a tre sedute consecutive.
- 4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o da chiunque altro ne abbiano competenza e interesse. E' pronunciata dal Consiglio decorsi almeno dieci giorni dall'avvenuta notifica della relativa proposta senza che il Consigliere interessato abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni ovvero queste non siano state ritenute plausibili.
- 5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si dà per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.

Art. 58 - Rapporti con il difensore civico

- 1. Il difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di Marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di Aprile.
- 2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

TITOLO VIII AUTONOMIA FINANZIARIA, ORGANIZZATIVA E CONTABILE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 59 - Dotazione di personale, logistiche e finanziarie

- 1. Il Consiglio comunale, ai fini della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile, è dotato di una unità organizzativa, denominata Ufficio del Consiglio comunale, posta alle dipendenze del Presidente, al quale vanno trasmesse in elenco le deliberazioni adottate dalla giunta.
- 2. Il Consiglio comunale e le sue articolazioni dispongono nella sede comunale, oltre alla sala delle adunanze, di sale convenientemente attrezzate per l'esercizio delle proprie attività.
- 3. Nel bilancio comunale sono previsti, per il funzionamento del Consiglio comunale, congrui stanziamenti di spesa per ognuna delle seguenti voci:
 - iniziative dell'ufficio di Presidenza
 - attività di studio e documentazione
 - iniziative dei gruppi consiliari
 - spese di rappresentanza per cerimonie di competenza consiliare
 - provvista e manutenzione di arredi e attrezzature, acquisto di materiale di uso per le attività del Consiglio e delle sue articolazioni.
 - gettoni di presenza e indennità di funzione, trasferte e rimborsi spese.
- 4. Su proposta del Presidente del Consiglio, la conferenza del Capigruppo approva ogni anno il preventivo delle spese relative all'attività del Consiglio e lo trasmette alla Giunta comunale per l'inserimento dei relativi stanziamenti nel bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
- 5. Gli impegni e le liquidazioni di spese di cui al presente articolo sono approvate dalla Conferenza dei Capigruppo e espletate a cura del dirigente competente.
- 6. Per gli adempimenti connessi a quanto previsto al punto il Consiglio Comunale e le sue articolazioni si avvalgono dell'Ufficio di presidenza.

Art. 60 - Iniziative dei gruppi consiliari

- 1. Le somme a disposizione dei gruppi consiliari sono ripartite ai singoli gruppi in proporzione ai consiglieri iscritti, fatta salva una quota fissa eguale per tutti i gruppi pari al 60%, esclusivamente per le seguenti attività dei rispettivi gruppi:
 - conferenze, convegni, tavole rotonde ecc.
 - manifesti ed altri stampati pubblicati dai gruppi consiliari
 - abbonamenti a giornali e periodici.
 - comunicazioni e informazioni delle posizioni e delle iniziative dei gruppi sotto qualsiasi forma.

Art. 61 - Rimborso spese per l'uso della posta elettronica

1. Ai Consiglieri che opteranno per l'uso della posta elettronica per le varie convocazioni, invio di delibere ed altro materiale, verrà riconosciuto un rimborso spese forfetario mensile di 10 €, tale

importo è raddoppiato per i Capigruppo . Detti importi verranno rivaluta ti annualmente in relazione alle variazioni degli indici ISTAT.

Art. 62 Indennità e rimborsi ai Consiglieri

1. Il pagamento delle indennità e gettoni spettanti ai Consiglieri deve avvenire ogni semestre.